SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 aprile 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 aprile 1993, n. 118.

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonché del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad uno dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di personale non superiore a trenta unità, comunque in servizio alla data del 22 febbraio 1993 presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: «Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Art. 3.

1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.

2. Il Ministero del tesoro subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.

3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 4.

1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 5.

1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. Il quadro *H* della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro *H* di cui all'allegato del presente decreto.

3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 5, comma 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
QUADRO *H* - DIRIGENTI GENERALI				
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	23	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	6
			Consigliere ministeriale	8
		24		

93G0183

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993, n. 119.

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Richiesta di cambiamento delle generalità

1. La richiesta di cambiamento delle generalità a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed è ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.

2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalità dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.

3. La richiesta di cambiamento delle generalità non è soggetta a pubblicazione e contro di essa non è ammessa opposizione.

Art. 2.

Attività della commissione centrale

1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalità e svolge le altre attività previste dal presente decreto.

2. La commissione centrale designa l'autorità di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalità.

3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.

Art. 3.

Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati

1. Con il decreto di cambiamento delle generalità, sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorità appositamente designata dalla commissione centrale è incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.

2. I dati di cui al comma 1, nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta può essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro è esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità, acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonché i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.

4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.

5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonché i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalità.

Art. 4.

Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti

1. L'autorità designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento è completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.

2. L'autorità designata richiede, altresì, le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.

3. In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalità. È fatto comunque divieto all'autorità designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.

4. L'autorità designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.

5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorità richiedente.

6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalità della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorità di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne dà notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.

7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 5.

Esonero da responsabilità

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono esonerati da responsabilità penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, o annotazione di atti, nonché al rilascio di estratti e certificati previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Effetti del decreto di cambiamento delle generalità

1. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici.

2. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità.

3. Il decreto di mutamento delle generalità non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento.

4. Per i rapporti di cui al comma 3, l'interessato è rappresentato, anche in giudizio, dalle persone designate a norma dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

5. Nei procedimenti civili in cui è parte, la persona ammessa allo speciale programma di protezione che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, può richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione è acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta.

6. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti commessi anteriormente alla data del decreto di mutamento delle generalità sono instaurati e condotti sotto le precedenti generalità sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Sotto le medesime generalità sono fatte le iscrizioni nel casellario giudiziale.

7. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, emessi per fatti successivi alla data del decreto di cambiamento delle generalità, si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778.

8. L'esame in dibattimento della persona nei confronti della quale è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità è svolto ai sensi dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

9. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona protetta o ad altro atto per l'assunzione del quale è necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice, a seconda dei casi ed ove occorra, ne autorizza od ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo. In tale caso, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2 dell'art. 473 del codice di procedura penale. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che sia visibile il volto della persona.

Art. 7.

Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione. Notificazioni

1. L'autorità di cui all'art. 2 direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale di protezione.

2. Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile.

3. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonché gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.

Art. 8.

Diritti dei terzi di buona fede

1. Quando i diritti dei terzi di buona fede sono pregiudicati dal cambiamento delle generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, il tribunale, a richiesta dell'interessato, se accerta che le obbligazioni di detta persona non possono essere convenientemente soddisfatte neppure attraverso l'adempimento del terzo designato da uno dei soggetti cui è notificato il ricorso, o, se si tratta di crediti non ancora esigibili, attraverso l'assunzione del debito da parte del terzo parimenti designato, dispone, tenuto conto delle esigenze di protezione della persona ammessa allo speciale programma, che il presidente della commissione centrale comunichi al richiedente le nuove generalità della persona medesima.

2. Il giudizio si svolge secondo le disposizioni degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio.

3. Il ricorso è notificato alla persona protetta e alla commissione centrale, che è parte nel procedimento, e deve indicare specificamente le richieste che si intendono proporre nei confronti della detta persona ed il titolo relativo. All'atto della costituzione in giudizio, la commissione centrale o la persona protetta indicano le modalità con le quali possono essere soddisfatte le pretese del ricorrente.

4. Competente a decidere è il tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente. Non si applica il disposto dell'articolo 741, comma secondo, del codice di procedura civile.

Art. 9.

Segretezza dei procedimenti

1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità di cui al presente decreto e quelli relativi alle attività dell'autorità designata di cui all'art. 3 e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 15 del D.L. n. 8/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

1-bis. *Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) *iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;*

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità».

— L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 10 e 12 del D.L. n. 8/1992 (per il testo dell'art. 15 si veda in note alle premesse):

«Art. 10. — 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzioni e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«Art. 12. — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) (soppressa dalla legge di conversione);

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte».

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.

Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a lire tremilioni».

La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato D.L. n. 8/1991:

«Art. 14. — 1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze».

— Per il testo dell'art. 10 del medesimo D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 470/1988 sull'anagrafe e sul censimento di italiani all'estero:

«Art. 6. — 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti

schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6».

— Si trascrive il testo degli articoli 18 e 19 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. numero 223/1989:

«Art. 18 *(Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica).* — 1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)* del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere».

«Art. 19 *(Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe).* — 1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza».

Note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.

— Il R.D. n. 778/1931 reca disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.

— Si trascrive il testo dell'art. 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così come inserito dall'art. 7 comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356:

«Art. 147-*bis* *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia).* — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 473 c.p.p.: «Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'art. 472, comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti».

Nota all'art. 7:

— L'art. 157 c.p.p. e l'art. 139 c.p.c. riguardano, rispettivamente, la prima notificazione all'imputato non detenuto e la notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, degli atti processuali civili nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario.

Note all'art. 8:

— L'art. 737 introduce il capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile. Il predetto capo contiene disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

— Si trascrive il testo dell'art. 741 c.p.c.:

«Art. 741 *(Efficacia dei provvedimenti).* — I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata».

93G0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1993

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 1992, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, incaricato per la funzione pubblica, in data 23 ottobre 1992, con il quale le attribuzioni delegate al Ministro medesimo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di provvedimenti inerenti al pubblico impiego sono esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Maurizio Sacconi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 97, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota n. 58924 V.O.C. del 6 agosto 1992 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con la quale viene formulata la proposta di una diversa ripartizione dei contingenti dei profili professionali nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali ottava, settima e quarta, adeguatamente motivandola in relazione all'evoluzione tecnologica ed alle ulteriori esigenze accertate in fase di predisposizione del piano di subentro del personale dell'Amministrazione del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ruolo servizi meccanografici, a quello della società Italsiel nella conduzione tecnico-operativa del C.E.D.;

Considerato che tale nuova ripartizione, con la quale vengono recate modificazioni nei contingenti dei profili professionali di «capo sala macchine esperto» (+3 unità), di «analista di sistema» (-2 unità) e di «analista di procedure» (-1 unità) appartenenti all'ottava qualifica funzionale, di «programmatore esperto» (+9 unità), di «programmatore di sistema» (-4 unità) e di «capo sala macchine» (-5 unità) appartenenti alla settima qualifica funzionale; nonché di «operatore di magazzino» (+5 unità), di «coadiutore» (-2 unità), di «addetto ai servizi di vigilanza» (-1 unità) e di «addetto alle macchine ausiliarie» (-2 unità) appartenenti alla quarta qualifica funzionale — è contestualmente operata mediante incremento e corrispondente riduzione di un pari numero di unità nei contingenti di diversi profili professionali ascritti alle medesime qualifiche funzionali, la cui dotazione organica complessiva rimane pertanto invariata;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 25 novembre 1992;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Ragioneria generale dello Stato sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce quella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 97, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 febbraio 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SACCONI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1993
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 60

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato

Nona qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 411

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi		
	Centrale	Meccanografici	Periferici
1 A - Direttore amministrativo	22		10
13 A - Direttore amministrativo contabile	175		185
17 A - Esperto economico-finanziario	2		
28 A - Direttore statistico .	2		

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
296 - Analista esperto di procedure	—	7	—
297 - Analista esperto di sistema	—	7	—
298 - Caposala grandi sistemi	—	1	—
Totale . . .	201	15	195

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 826 (*).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica/servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
1 - Funzionario amministrativo	42 (a)	—	20 (g)
13 - Funzionario amministrativo contabile	353 (b)	—	370 (h)
17 - Analista economico-finanziario	5 (c)	—	—
28 - Funzionario statistico	5 (d)	—	—
265 - Bibliotecario	1	—	—
271 - Analista di sistema	—	15 (e)	—
272 - Analista di procedure	—	12 (f)	—
300 - Capo sala macchine esperto	—	3	—
Totale . . .	406	30	390

(*) In tale dotazione organica, n. 205 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(a) dei quali 10 indisponibili; (b) dei quali 86 indisponibili; (c) dei quali 2 indisponibili; (d) dei quali 2 indisponibili; (e) dei quali 4 indisponibili; (f) dei quali 4 indisponibili; (g) dei quali 5 indisponibili; (h) dei quali 92 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.724 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
2 - Collaboratore amministrativo	92 (i)	—	35 (s)
14 - Collaboratore amministrativo contabile	848 (l)	—	669 (t)
18 - Collaboratore economico-finanziario	13(m)	—	—
29 - Collaboratore statistico	13 (n)	—	—
266 - Collaboratore bibliotecario	5 (o)	—	—
273 - Analista	—	20 (p)	—
274 - Programmatore di sistema	—	15 (q)	—
275 - Capo sala macchine	—	5 (r)	—
299 - Programmatore esperto	—	9	—
Totale . . .	971	49	704

(**) In tale dotazione organica, n. 205 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(i) dei quali 11 indisponibili; (l) dei quali 84 indisponibili; (m) dei quali 2 indisponibili; (n) dei quali 2 indisponibili; (o) dei quali 1 indisponibile; (p) dei quali 2 indisponibili; (q) dei quali 4 indisponibili; (r) dei quali 1 indisponibile; (s) dei quali 8 indisponibili; (t) dei quali 90 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.978.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
3 - Assistente amministrativo	81	—	50
19 - Assistente economico-finanziario	740	—	963
30 - Assistente statistico	10	—	—
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	—	12	—
276 - Programmatore	—	20	—
278 - Programmatore di gestione operativa	—	10	—
279 - Capo unità operativa	—	46 (1)	—
280 - Consollista	—	46	—
Totale . . .	831	134	1.013

(1) Personale del ruolo nazionale.

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.022.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
4 - Operatore amministrativo	112	—	—
16 - Operatore amministrativo contabile	326	2	329
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	—	2	—
51 - Elettricista specializzato	5	—	—
120 - Tipografo impressore specializzato	—	2	—
207 - Disegnatore specializzato	—	2	—
282 - Operatore di sala macchine	—	30	—
283 - Addetto a personal computers (già addetto ai terminali evoluti)	—	212 (1)	—
Totale . . .	443	250	329

(1) Personale del ruolo nazionale.

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.557.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	 Meccano-grafici	 Periferici
5 - Coadiutore	558	8	397
7 - Dattilografo	111	—	80
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	1	—	—
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	—	11	—
50 - Elettricista	4	—	—
119 - Tipografo impressore	5	4	—
123 - Legatore	—	2	—
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	6	5	24

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	Meccano-grafici	Periferici
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	-	304 (1)	
285 - Addetto alle macchine ausiliarie	7	24	1
291 - Operatore di magazzino		5	
Totale	692	363	502

(1) Personale del ruolo nazionale.

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 493.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica servizi Centrale	Meccano-grafici	Periferici (2)
10 - Conducente di automezzi	20	10	116
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	203	10	122
210 - Addetto alle lavorazioni	-	12	-
Totale	223	32	238

(2) Personale delle ragionerie regionali dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 164.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica/servizi Centrale	Meccano-grafici	Periferici (2)
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	77	4	83
Totale	77	4	83

(2) Personale delle ragionerie regionali dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991.

93A2393

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 marzo 1993.

Autorizzazione all'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», in Ancona, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto presidenziale della regione Marche in data 30 aprile 1991, con cui l'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», con sede in Ancona, via Goito n. 8, ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica privata di cui all'art. 12 del codice civile;

Vista la richiesta dell'associazione suddetta denominata «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», con sede in Ancona, è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, sul territorio nazionale limitatamente alle Marche e nel Paese straniero sotto-indicato:

Colombia.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1993

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A2423

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1992.

Modificazioni all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza;

Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988 concernenti le sopraindicate materie;

Visto l'art. 8, lettera *g*), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone che sulla determinazione degli organici nonché sull'ordinamento e l'organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi di comparto vigenti;

Visto l'art. 105, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera *g*), della legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;

Visto il punto 9.0 dell'accordo aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al triennio 1988/90, concernente le proposte di modifica dell'ordinamento del personale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 23 gennaio 1992;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 5 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, è sostituito dal seguente:

«Il ruolo dei funzionari e degli impiegati della Cassa depositi e prestiti è composto da settecentocinquanta unità. Esso si articola in sei livelli con le seguenti rispettive dotazioni:

Livello	Qualifica	Dotazione
1°	Impiegato di III Impiegato di III Senior	75
2°	Impiegato di II Impiegato di II Senior	220
3°	Impiegato di I B	359
4°	Impiegato di I A	
5°	Funzionario di II	64
6°	Funzionario di I	32
	Totale . . .	750

Fino al completo riassorbimento dei posti ricoperti dal personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dall'organico complessivo vengono accantonati altrettanti posti».

Art. 2.

Agli articoli 11, 12, 13 e 14 introdotti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 11:

Alla declaratoria delle funzioni del 5° livello sono aggiunte: «Funzioni indicate nella declaratoria del 4° livello svolte con particolare grado di autonomia e responsabilità».

Premettere alla declaratoria del 2° livello, quella relativa alla qualifica di «impiegato di II Senior»: «livello 2° - impiegato di II Senior - funzioni del 2° livello svolte con la particolare perizia acquisita sul posto di lavoro. Coordinamento di unità di livello inferiore».

Premettere alla declaratoria del 1° livello quella relativa alla qualifica di «impiegato di III Senior»: «livello 1° - impiegato di III Senior»: - funzioni del 1° livello svolte con la particolare perizia acquisita sul posto di lavoro. Coordinamento di unità di qualifica inferiore».

Art. 12.

Inserire all'inizio il seguente comma: «La promozione alla qualifica «Senior» nel 1° e 2° livello si consegue a ruolo aperto rispettivamente dopo 10 e 12 anni di servizio senza demerito nel livello».

Il primo comma è così modificato: «La promozione al 4° livello è conferita dal consiglio di amministrazione a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nel 3° livello, ridotti a due per coloro che siano in possesso di diploma di laurea richiesto per i concorsi per laureati al 4° livello, conseguito posteriormente all'immissione in servizio nel 3° livello dell'Istituto»

Art. 13:

I primi due commi sono sostituiti dal seguente: «L'accesso ai primi quattro livelli avviene nei modi seguenti:

al 4° livello per pubblici concorsi ai quali possono partecipare coloro che siano in possesso di specifico diploma di laurea;

al 3° livello per pubblici concorsi ai quali possono partecipare coloro che siano in possesso di specifico diploma di scuola media superiore;

al 2° e al 1° livello in base al regolamento interno da emanarsi su deliberazione del consiglio di amministrazione in esecuzione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, fatte salve le norme per l'assunzione delle categorie riservatarie»

Art. 14.

Nel terzo comma

1) sostituire «quaranta» con «cinquanta»;

2) eliminare le locuzioni: «o il trenta»; rispettivamente»: «il secondo e»

Prima dell'ultimo comma inserire i seguenti.

«Per i dipendenti ammessi ai concorsi in qualità di interni, saranno organizzati preventivamente specifici corsi di preparazione della durata di tre mesi.

Il 60% dei posti disponibili nel 2° livello è conferito attraverso una prova selettivo-attitudinale riservata ai dipendenti di 1° livello che abbiano compiuto otto anni di servizio presso l'Istituto.

Art. 3

Norme transitorie

In attesa che venga definita la retribuzione spettante alle qualifiche senior secondo le procedure indicate nell'art. 11, primo comma della legge 13 maggio 1983, n. 197, in acconto e salvo conguaglio, lo stipendio base delle qualifiche di «impiegato di II Senior» e di «impiegato di III Senior» viene provvisoriamente costruito maggiorando, rispettivamente, del 7,3 e del 5,6% il piede retributivo dei livelli.

Le anzianità già conseguite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, in eccedenza a quelle previste dal presente decreto, sono convenzionalmente valutate ai fini della promozione al 5° livello. Sono, altresì convenzionalmente conservate, nell'inquadramento al 4° livello, le anzianità maturate nel 3° livello, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica citati, dagli impiegati già assunti in base a concorsi riservati ai laureati con inquadramento al 3° livello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 luglio 1992

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 12

93A2459

DECRETO 13 aprile 1993

Modificazione al decreto ministeriale 27 giugno 1992 recante le modalità di presentazione dell'istanza e degli elementi documentali e informativi per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, relativo al requisito di professionalità della maggioranza degli amministratori, amministratori delegati, direttori generali, amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza delle società di gestione;

Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992 disciplinante le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1991, modificato ed integrato dal decreto del 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, recante — tra l'altro — i criteri per la determinazione dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1, punto 4), sub 1), del decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 è modificato come segue:

«*b*1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione attestante il patrimonio della società, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati nonché dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano dagli ultimi bilanci approvati. Ove si tratti di società di gestione di nuova costituzione, è sufficiente — al fine dell'attestazione del patrimonio — la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2)»

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2445

DECRETO 19 aprile 1993.

Abilitazione ad alcuni enti creditizi ad assentire il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che al primo comma autorizza le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane ad assumere mutui anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici;

Visto il secondo comma del predetto art. 46 il quale dispone che il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe;

Visto il terzo comma del citato art. 46, il quale dispone che il piano economico-finanziario di cui al secondo comma deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono abilitati ad assentire il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti creditizi di seguito indicati:

A) Banca nazionale del lavoro S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a., Monte dei Paschi di Siena, Banca commerciale italiana S.p.a., Banca di Roma S.p.a., Credito italiano S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., Banca toscana S.p.a., Banca popolare di Milano, Banca popolare di Novara, Banco di Sardegna S.p.a., Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Banca d'America e d'Italia S.p.a., Banca provinciale lombarda S.p.a., Banco lariano S.p.a., Credito romagnolo S.p.a., Banca popolare di Bergamo.

B) Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., Cassa di risparmio di Torino S.p.a., Sicilcassa S.p.a., Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a., Cassa di risparmio di Firenze S.p.a., Banca Carige S.p.a., Cassa di risparmio di Genova e Imperia S.p.a., Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.

C) I.M.I. S.p.a., Crediop S.p.a., Mediobanca S.p.a., Interbanca S.p.a., Efibanca S.p.a., Centrobanca S.p.a., Isveimer, Cis S.p.a., Irfis S.p.a.

D) Gli altri enti creditizi nei quali, a seguito di operazioni di ristrutturazione effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218, siano confluiti istituti specializzati ad operare nel campo del credito alle opere pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2446

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 1993.

Autorizzazione al presidio ospedaliero multizonale di Treviso al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1986 con il quale il presidio ospedaliero multizonale di Treviso è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 10 di Treviso in data 19 luglio 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero multizonale di Treviso è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1986, i seguenti sanitari:

Conte dott. Claudio, assistente della terza divisione chirurgica del presidio ospedaliero multizonale di Treviso;

Pastore dott. Claudio, assistente della terza divisione chirurgica del presidio ospedaliero multizonale di Treviso;

Pignata dott. Giusto, assistente della terza divisione chirurgica del presidio ospedaliero multizonale di Treviso.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

p. *Il Ministro* AZZOLINI

93A2460

DECRETO 13 aprile 1993.

Divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare gli articoli 6 e 32;

Visto il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il regolamento sul servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il proprio precedente decreto del 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;

Considerato che il divieto di preparare tali associazioni si è rivelato, allo stato dei fatti, non efficace, in quanto alla pratica di prescrivere le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili associate ad altre sostanze farmacologicamente attive si è sostituita quella di prescrivere contestualmente su ricette separate le une e le altre delle suddette sostanze;

Considerato l'orientamento già espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 marzo 1987, non favorevole all'uso a scopo dimagrante di associazioni di farmaci anoressizzanti con altri farmaci in quanto incongruo e pericoloso;

Rilevato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 ottobre 1992 ha ribadito la necessità di ridurre per quanto possibile il danno derivante da una utilizzazione indiscriminata e inappropriata di tali preparazioni e pertanto ha ritenuta l'opportunità di vietare la preparazione sia da parte delle officine farmaceutiche come medicinali industriali dei preparati su richiesta del medico, sia da parte delle farmacie come preparazioni magistrali;

Considerato che per molte delle sostanze elencate nel parere del Consiglio del 7 ottobre 1992 non sono mai state possibili le valutazioni sulla sicurezza di impiego per mancanza di dossier di registrazione delle relative specialità medicinali;

Considerato altresì che i medicinali preparati in farmacia, nonché quelli industriali preparati su richiesta del medico, non sono corredati di informazioni scritte approvate dal Ministero della sanità relative a indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni di impiego e notizie di effetti indesiderati;

Vista la risoluzione n. 7-00075 adottata dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1992, nella quale in particolare si afferma che è indispensabile salvaguardare la libertà diagnostico-prescrittiva del medico pur nella necessità di tutelare la salute della collettività, disciplinando in maniera concreta la prescrizione delle sostanze, sia naturali che sintetiche, utilizzate nei trattamenti farmacologici del sovrappeso corporeo in preparazioni galeniche o in specialità medicinali;

Visto il parere espresso nella seduta del 24 febbraio 1993, con il quale il Consiglio superiore di sanità, preso atto della risoluzione predetta, ha fatto conoscere le proprie ulteriori valutazioni;

Visto l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanità di vietare l'utilizzazione di medicinali, ivi compresi quelli preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle imprese farmaceutiche è fatto divieto di preparare su richiesta del medico formulata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, medicinali comunque contenenti, da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze, le seguenti entità chimiche:

AMFECLORAL, AMFEPRAMONE (dietilpropione), AMFETAMINA, AMINOREX, APETINIL, BENZFETAMINA, CICLOEXEDRINA, CLOBENZOREX, CLOFOREX, CLORFENTERMINA, CLORTERMINA, DEXAMFETAMINA, DEXFENFLURAMINA, FENDIMETRAZINE, FENFLURAMINA, FENMETRAZINA, FENPENTERMINA, FENPROPOREX, FENTERMINA, MAZINDOLO, MEFENOREX, MEFENTERMINA, D-L METAMFEPIRAMONE, METAMFETAMINA,

2. Ai farmacisti è fatto divieto di preparare su richiesta del medico medicinali che contengono le sostanze di cui al comma 1, fatta eccezione per AMFEPRAMONE (dietilpropione), DEXFENFLURAMINA, FENDIMETRAZINA e FENFLURAMINA, purché queste ultime non siano in associazione fra loro né con altre sostanze farmacologicamente attive e siano previste in dosaggi diversi ma non superiori rispetto a quelli massimi autorizzati per le specialità medicinali in commercio a base degli stessi principi attivi.

Art. 2.

1. Il medico è tenuto ad astenersi dal prescrivere medicinali in contrasto con le disposizioni dell'art. 1.

2. Nel trattamento farmacologico del sovrappeso il medico deve astenersi dal prescrivere contestualmente a una specialità medicinale contenente uno dei principi attivi indicati all'art. 1, comma 2, o a un medicinale preparato estemporaneamente in conformità di quanto previsto dallo stesso comma anche altro preparato medicinale magistrale costituito da miscela di sostanze, sintetiche o naturali, quando la innocuità ed efficacia di detta miscela non sia stata documentata in un medicamento autorizzato all'immissione sul mercato italiano come specialità medicinale.

Art. 3.

1. Il medico, quando prescrive una preparazione magistrale nei limiti consentiti dal disposto dell'art. 1, comma 2, deve informare il paziente delle controindicazioni delle interazioni medicamentose e di ogni altra cautela o avvertenza prevista dal foglio illustrativo approvato dal Ministero della sanità per le specialità medicinali a base dello stesso principio attivo.

2. Il farmacista, all'atto della dispensazione delle preparazioni magistrali di cui al comma 1, è tenuto a ricordare all'acquirente le avvertenze indicate nello stesso comma.

3. La ricetta con cui il medico prescrive una preparazione magistrale nei limiti consentiti dal disposto dell'art. 1, comma 2, non può superare il fabbisogno di trenta giorni. La ricetta stessa deve essere rinnovata volta per volta ed essere conservata dal farmacista.

Art. 4.

1. Il presente decreto andrà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro: COSTA

93A2448

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 febbraio 1993.

Integrazione dei metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vino (aceti) e per i sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze e il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visti i regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987, e successive modificazioni, relativi rispettivamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e alle disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 272 del 3 ottobre 1990, concernente i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore dei vini;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1986 con il quale vengono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vino-aceti e per taluni sottoprodotti della vinificazione», e successiva integrazione avvenuta con decreto ministeriale 30 dicembre 1986;

Ritenuto necessario porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato metodi idonei a verificare taluni parametri, non ancora presi in considerazione dalla normativa comunitaria di cui al citato regolamento CEE n. 2676/90, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Ritenuto necessario, altresì, procedere all'integrazione dei metodi ufficiali di analisi approvati con il citato decreto ministeriale 12 marzo 1986;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e per le sostanze di uso agrario - sottocommissione per i mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981, aggiornata con i decreti ministeriali 18 agosto 1989 e 16 giugno 1990, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 1989 e n. 146 del 25 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il metodo di analisi descritto nell'allegato al presente decreto da inserire nella raccolta dei «Metodi ufficiali di analisi dei mosti e dei vini, degli agri di vino-aceti e dei sottoprodotti della vinificazione», parte «analisi dei mosti e dei vini», già approvati con decreto ministeriale 12 marzo 1986.

2. La tabella I riportata nel metodo XLII - Radiocarbonio, di cui all'allegato al citato decreto ministeriale 12 marzo 1986, è completata con i dati riportati nella tabella compresa nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ALLEGATO

LVII - DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO $^{13}C/^{12}C$ RELATIVO ALL'ALCOL DA FERMENTAZIONE DI MOSTI, MC, MCR E DA VINI TRAMITE SPETTROMETRO DI MASSA PER LA DETERMINAZIONE DI RAPPORTI DI ISOTOPI STABILI (SIRA - IRMS).

Principio del metodo.

La determinazione del contenuto sitospecifico del deuterio nell'alcol etilico secondo la metodica prevista dal regolamento CEE n. 2676/90, al fine della rivelazione di un eventuale aumento del titolo alcolometrico naturale dei mosti di uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei vini, trova dei limiti di utilizzo nel caso di impiego sofisticato di miscele di zuccheri o alcoli provenienti da piante a ciclo C_3 (ciclo di Calvin) e da piante a ciclo C_4 (ciclo di Hatch - Slack), esemplificate nel primo caso dalla bietola oltre che dalla vite, e nel secondo caso della canna da zucchero e dal mais, che tendono a ricreare i parametri isotopici del deuterio tipici dell'uva.

Lo stesso regolamento CEE sopra citato, prevede un completamento dell'accertamento analitico ^{2}H-NMR con quello del rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ sull'alcol.

L'utilità di tale determinazione è legata al fatto che le due diverse vie di fissazione fotosintetica della CO_2 per la biosintesi degli zuccheri portano ad un diverso valore del rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ con intervalli di variabilità nettamente distinti fra le due categorie di piante sopra citate.

Apparecchiatura.

Spettrometro di massa del tipo SIRA II (VG) capace di determinare il valore di ^{13}C all'abbondanza naturale, con una precisione di 0,05‰, o migliore, usando un ciclo di misura con 10 periodi di integrazione o più.

Apparato per la combustione, che converta quantitativamente tutto il carbonio del campione in CO_2 e per la purificazione della CO_2 dagli altri prodotti di combustione volatili, del tipo Analizzatore Elementare Carlo Erba NA 1500.

Bilancia analitica con precisione di 0,1 mg, o migliore, per la pesata del campione.

Dispositivo che assicuri l'introduzione del campione liquido nel dispositivo di combustione senza evaporazione dello stesso.

Preparazione del campione.

Alcol distillato secondo le indicazioni della metodica di cui al punto 8 del regolamento CEE 2676/90.

Combustione del campione (all'incirca tra 1-5 mg) con conversione quantitativa del carbonio in CO_2, onde evitare frazionamenti isotopici. La CO_2 così ottenuta viene purificata da altri componenti gassosi tramite utilizzo ad es. di trappole criogeniche.

Misura del rapporto $^{13}C/^{12}C$.

La misura di tale rapporto viene effettuata sulla CO_2 ottenuta come sopra descritto tramite spettrometro di massa per la misura di rapporti di isotopi stabili. Tale spettrometro può essere a doppio o triplo collettore per la misura dei fasci ionici di massa 44, 45, 46. Lo spettrometro è equipaggiato con doppio sistema di accesso alla camera di ionizzazione, che permette di misurare alternativamente il campione in analisi e uno standard di riferimento, ottenendo così una maggiore accuratezza nel determinare variazioni del contenuto isotopico.

La combustione dell'alcol, la purificazione della CO_2 e la determinazione del rapporto $^{13}C/^{12}C$ sono effettuati in doppio per ogni campione, con ciclo di 10 o più integrazioni, con un errore analitico di 0,2‰, o meno.

Espressione dei risultati.

Il rapporto $^{13}C/^{12}C$ è determinato per comparazione tra i raggi ionici derivanti da $^{13}C^{16}O_2$ (massa 45) e $^{12}C^{16}O_2$ (massa 44), dopo aver applicato alle differenze misurate le correzioni dovute ai possibili fattori strumentali e al contributo di $^{12}C^{16}O^{17}O$ al segnale di massa 45 (Craig correction).

Il rapporto isotopico $^{13}C/^{12}C$ viene espresso in «delta per mille» (‰). Il valore ^{13}C è la differenza espressa in per mille tra il rapporto $^{13}C/^{12}C$ del campione e quello dello standard internazionale PDB (Pee Dee Belemnite). Per la determinazione analitica si utilizzano standards internazionali calibrati con la PDB.

L'espressione in ^{13}C‰ risulta essere:

$$^{13}C‰ \quad \frac{(^{13}C/^{12}C)_c - (^{13}C/^{12}C)_r}{(^{13}C/^{12}C)_r} \cdot 1000$$

dove:

c = campione

r = riferimento

XLII RADIOCARBONIO

La tabella I - Valori medi di radioattività da ^{14}C nell'etanolo di vini di sicura annata, viene completata con i seguenti dati:

Annata	dpm/g di C
1982	16,33
1983	16,10
1984	15,85
1985	15,65
1986	15,40
1987	15,18
1988	14,98
1989	14,72
1990	14,54

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A2449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Olearia sanverese», in San Vero Milis, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Oristano la società cooperativa «Olearia sanverese», con sede in San Vero Milis (Oristano), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Olearia sanverese», con sede in San Vero Milis (Oristano), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Sergio Sassu, nato a Macomer il 5 settembre 1947 e residente in via Savonarola, 12, Macomer, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sao José dos Campos (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adelmo Cavalieri, agente consolare onorario in Sao José dos Campos (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi di Sao José dos Campos, Paraibuna, Taubaté, Sao Sebastiao, Ubatuba, Guaratinguetá, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo competente per ogni decisione in merito;

e) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2405

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero (Argentina) e Jundiai (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Francesco Luis Filippin, vice console onorario in Catamarca (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Catamarca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani, fatta salva la comunicazione di copia degli atti stessi, per conoscenza, al consolato generale in Cordoba;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successioni;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni o legalizzazioni;

e) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa dichiarazione, debitamente trasmessa al consolato generale in Cordoba;

f) rilascio di procure speciali;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Olinda Nives Dalla Villa in Bolognesi, vice console onorario in La Rioja (Argentina) con circoscrizione territoriale, nella provincia di La Rioja, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani, fatta salva la comunicazione di copia degli atti stessi, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in in Cordoba;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successioni;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni o legalizzazioni;

e) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato onorario la relativa dichiarazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

f) rilascio di procure speciali;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

i) rinnovo dei passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Leonardo Osvaldo Di Marco, vice console onorario in Santiago del Estero (Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente la città di Santiago del Estero e la relativa provincia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani, fatta salva la comunicazione di copia degli atti stessi, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in in Cordoba;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successioni;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni o legalizzazioni;

e) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato onorario la relativa dichiarazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

f) rilascio di procure speciali;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Mario Magaglio, vice console onorario in Jundiai (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il municipio di Jundiai, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificati (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

e) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2406

Determinazione territoriale del vice consolato onorario in Saragozza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Saragozza (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona è determinata come segue: le province di Saragozza, Huesca e Teruel.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2407

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA».

Il decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1993.

93A2493

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da un contribuente

Con decreto ministeriale 15 marzo 1993 la riscossione del carico tributario di L. 31.578.410, dovuto dal sig. Ciampoli Pasquale di Foggia, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

93A2426

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Agnano
(Estrazione del 18 aprile 1993)

Elenco dei biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 18 aprile 1993 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa ippica «Gran premio lotteria» svoltasi all'ippodromo di Agnano:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie Z n. 16252 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Embassy Lobell»;

2) Biglietto serie S n. 42190 di lire 500 milioni abbinato al cavallo «Kosar»;

3) Biglietto serie P n. 52121 di lire 300 milioni abbinato al cavallo «Anders Crown».

Premi di lire 100 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie C n. 52072;

Biglietto serie E n. 20856;

Biglietto serie O n. 99905;

Biglietto serie AB n. 62865;

Biglietto serie AC n. 17061;

Biglietto serie AE n. 50255.

B) *Premi di seconda categoria di lire 40 milioni cadauno:*

1)	Bigl.	serie	A	n.	41966		19)	Bigl.	serie	S	n.	01648
2)	»	»	B	»	91265		20)	»	»	T	»	79373
3)	»	»	C	»	34846		21)	»	»	U	»	01995
4)	»	»	C	»	71727		22)	»	»	U	»	03357
5)	»	»	C	»	71818		23)	»	»	U	»	96556
6)	»	»	D	»	25632		24)	»	»	V	»	51009
7)	»	»	E	»	54472		25)	»	»	AB	»	69198
8)	»	»	F	»	82001		26)	»	»	AC	»	67079
9)	»	»	G	»	34603		27)	»	»	AD	»	44802
10)	»	»	G	»	47634		28)	»	»	AE	»	39484
11)	»	»	G	»	48724		29)	»	»	AE	»	54146
12)	»	»	I	»	01895		30)	»	»	AE	»	74919
13)	»	»	I	»	28112		31)	»	»	AF	»	59250
14)	»	»	I	»	71127		32)	»	»	AF	»	93369
15)	»	»	I	»	85516		33)	»	»	AG	»	36801
16)	»	»	M	»	32779		34)	»	»	AG	»	89806
17)	»	»	O	»	81432		35)	»	»	AI	»	33088.
18)	»	»	Q	»	95371							

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie Z n. 16252 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie S n. 42190 L. 1.000.000;

3) Biglietto serie P n. 52121 L. 800.000.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti gli ulteriori sei premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei trentacinque biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

93A2494

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 752 del 10 aprile 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Istituto De Angeli Ph S.p.a., con sede legale in via Lorenzini, 8, Milano, codice fiscale n. 10274200152, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via Serio, 15, Milano.

Con decreto ministeriale n. 753 del 10 aprile 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in via Pelliceria, 10, Firenze, codice fiscale n. 00421210485, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via Serio, 15, Milano.

Con decreto ministeriale n. 755 del 10 aprile 1993 è stata revocata, per scioglimento di consorzio, alla società Luitpold S.p.a., con sede legale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale n. 00468270582, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone).

93A2453

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 23 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 aprile 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1498,82
ECU	1831,56
Marco tedesco	938,35
Franco francese	277,95
Lira sterlina	2338,16
Fiorino olandese	835 --
Franco belga	45,58
Peseta spagnola	12,680
Corona danese	244,45
Lira irlandese	2289,30
Dracma greca	6,896
Escudo portoghese	10,084
Dollaro canadese	1186,53
Yen giapponese	13,519
Franco svizzero	1036,89
Scellino austriaco	133,37
Corona norvegese	221,65
Corona svedese	203,55
Marco finlandese	271,92
Dollaro australiano	1065,96

93A2503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott. Giampiero Michielan è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori edili Formia», con sede in Formia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 febbraio 1985, in sostituzione della dott.ssa Gianna Colasanti, dimissionaria, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 il dott. Giuseppe Brucoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sistemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1992, in sostituzione del rag. Franco Riva, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 i poteri conferiti al signor Roberto Baiocchini, commissario governativo della società cooperativa «Saturno 75 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 2 ottobre 1993.

93A2429

Proroga dell'ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Editoriale Bresciana, con sede e stabilimento in Brescia, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Editoriale Bresciana, con sede e stabilimento in Brescia, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 7 febbraio 1993 al 31 maggio 1993.

93A2455

Ammissione dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree dei comuni di Napoli, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Napoli, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione delle opere di metanizzazione del Mezzogiorno; lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1989:
delibera CIPI: 20 dicembre 1990;
periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

93A2456

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning, ente morale, in Calenzano

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1993, registro n. 5 Turismo e spettacolo, foglio n. 353, sono state approvate modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning - Federcampeggio, ente morale, con sede in Calenzano (Firenze).

93A2427

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto 2 febbraio 1993 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni: 1) L. 4.000.000 e 2) L. 500.000 dalla Carimonte Banca S.p.a.; 3) lire 150.000 dal condominio «Concordia» di Modena, da destinare: 1) al dipartimento di economia aziendale quale contributo per il convegno «GEIE»; 2) al dipartimento di chimica quale contributo per la realizzazione del I convegno nazionale del gruppo di chimica dei sistemi e dei processi biologici; 3) all'istituto di tisiologia e malattie respiratorie, in memoria del sig. Scopierelli Ezio da utilizzare per le indagini sulla moderna metodica del lavaggio alveolare.

93A2428

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Hotel Cristallo, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 6163 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Hotel Cristallo, con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Roma n. 69, partita IVA 00979820289, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Cristallo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, grotta, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Mioni Roberto.

93A2410

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 19 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'undicesimo rigo, in corrispondenza del punto 9), dove è scritto: «9) storia del *tesoro* medievale», si legga: «9) storia del *teatro* medievale».

93A2438

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 30 agosto 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 12 dicembre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto rettorale 30 agosto *1992*», si legga: «Decreto rettorale 30 agosto *1990*».

93A2439

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300